

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 21203/2017

Cron. 7679

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Rep.
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Ud. 02/12/2019
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - PU
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21203-2017 proposto da:

PP
, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OMBRONE 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
PAPANTI PELLETIER, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

U
SPA in persona del
procuratore speciale Dott.ssa ARC

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI
76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende;

2019
2502

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'accoglimento;

udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;



191

FATTI DI CAUSA

PP , danneggiato in un incidente stradale avvenuto in data 27/8/2015 sulla strada provinciale X tra la moto da lui guidata ed un presunto (perché rimasto sconosciuto) veicolo bianco che invadendo la corsia di marcia del P ne aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e l'impatto con un guardrail, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 939 del 2017 che, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro, di cui all'art. 2054 II co. c.p.c. L'applicazione della presunzione di pari responsabilità è stata disposta dalla Corte territoriale, all'esito di ben due perizie cinematiche, nell'impossibilità di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa. Il Giudice d'Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, dato atto che, sulla scorta delle prove testimoniali acquisite, il veicolo antagonista aveva invaso la corsia di marcia del P provocandone lo sbandamento e l'impatto con un garderrail, in assenza di elementi certi ed inconfutabili sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di applicare l'art. 2054, 2° co. c.c. in ottemperanza alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera l'altro dall'onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza. Avverso la sentenza, che ha altresì accolto un motivo di ricorso incidentale disponendo la restituzione di una parte della somma liquidata dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado, il P propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la U con controricorso, illustrato da memoria. La causa, già assegnata alla Adunanza Camerale della Terza Sezione Civile del 7/3/2018, è stata, con ordinanza interlocutoria, rimessa alla pubblica udienza per la natura nomofilattica delle questioni in essa trattate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente replicare all'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata in una al deposito del ricorso. L'eccezione è infondata in quanto detta copia autentica risulta depositata da parte resistente, sì da soddisfare quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 10648 del 2017 secondo la quale in tutti i casi in cui la sentenza impugnata è presente nel fascicolo del giudizio *a quo* perché, ad esempio, prodotta da parte resistente, la condizione di procedibilità può dirsi rispettata, poichè il giudice è posto in condizioni di esaminare il documento e di verificare il rispetto del termine per l'impugnazione.

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, 2° co. c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. e pone una questione di diritto: se l'art. 2054 2° co. c.c. sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell'organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l'eventuale corresponsabilità del danneggiato. Secondo il ricorrente infatti, ~~in sostanza~~, la presunzione di pari responsabilità non potrebbe applicarsi in casi siffatti.

1.1 Il motivo non è fondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° co. c.c. un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La *ratio* dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU

cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 2054, 2° co. c.c., non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio – il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame – anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di comune prudenza.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la *ratio* dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, *ex multiis*, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro."

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della peculiarità della fattispecie si ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. "raddoppio" del contributo unificato.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2019.


L'Estensore

Anna Moscarini



Il Presidente

Adelaide Amendola



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 MAR 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA